

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori (Decreto Legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori).

Va anzitutto detto che l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data, difatti l'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

I certificati penali hanno validità 6 mesi, ma il datore di lavoro non dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi ma solo al momento dell'assunzione.

Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificativo, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione.

Si ritiene altresì che l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implicino un contatto diretto ed esclusivo con una platea di minori (ad es. insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi collaborazioni nella legge 289/2002 art. 90 per intendere, personale addetto alle somministrazione diretta dei pasti all'interno di mense scolastiche etc.)

Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “ possibile “ la presenza di minori.

Il Ministero della Giustizia chiarisce inoltre che in attesa del certificato, appare comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato la pagina, del proprio sito internet, relativa alle modalità di richiesta del certificato penale (ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 313/2002) ed i relativi costi.

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si

intende impiegare. Questi gli Uffici del casellario presso le della Repubblica ai quali è possibile richiedere il certificato penale.

Riepiloghiamo tutti i chiarimenti ministeriali:

1. l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);
2. l'obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;
3. l'obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;
4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);
5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;
6. l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovrintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
7. l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.